



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 02 del 26/02/2024

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI EX ART. 1 C. 862 L. 145/2018. QUANTIFICAZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/25 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2024".

Il Revisore esaminata la superiore proposta di Delibera di G.M., trasmessa per mezzo P.E.C. in data 23/02/2024 (prot. n. 2019 di pari data), con la richiesta del correlato parere e corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area 2° Economico-Finanziaria Avv. Placido Leone, così come integrata con email del 26/02/2024,

Premesso che

- con la legge 145/2018 sono state approvate alcune misure che intendono spingere verso un miglioramento dei pagamenti commerciali dell'Ente e che impongono alcune misure di cautela che devono essere adottate, in relazione ai risultati raggiunti;
- che le norme sopra indicate sono analiticamente riportate nella proposta di deliberazione in oggetto, trattandosi in particolare, dell'art. 1, comma 859 e seguenti della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- dalle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e dagli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859, per l'anno 2022 si evidenzia che:
 1. il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio 2023, si è ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022;
 2. il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2023, è inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 3. l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi all'esercizio finanziario 2023 risultante nella PCC (come nella contabilità dell'Ente) evidenzia ritardi superiori a 30 giorni (32);

Visti

1. il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (articolo 2, comma 4-quater), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 – “Modifica ed integrazione delle norme (ex Legge n. 145/2018) applicative delle misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento e di diffusione e trasparenza dei dati sui debiti commerciali”;
2. il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (articolo 9, comma 2) – “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il comma 2 dell'art. 9 è volto espressamente alla tempestiva attuazione della Riforma 1.11, ed ha la finalità di favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni prevedendo:
 - l'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali entro il 28 febbraio, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria;
 - che l'indicatore di riduzione del debito pregresso può essere calcolato, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, sulla base dei dati contabili dell'ente, opzione subordinata alla comunicazione ex comma 867 dello stock relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché alla previa verifica da parte dell'organo di revisione;
3. la Circolare RGS 7 aprile 2022, n. 17, rubricata “I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni – Adempimenti previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”;

Dato atto che

i valori che generano le risultanze di cui sopra sono i seguenti:

- ✓ riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023, elaborato dalla PCC in euro 35.052,53;
- ✓ riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 elaborato dalla PCC in euro 321.173,94;
- ✓ importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2023: euro 1.793.151,17 e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2023 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 1,9548%;

Atteso altresì che

le risultanze, così come sopra e come riportato in delibera, richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018, trovandosi il Comune di Chiusa Sclafani nell'ipotesi di cui al punto b) del comma 859 dell'articolo 1 della legge 145/2018 sopra vista, poiché presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;

Vista

la necessità per l'Ente, quindi, di procedere con variazione del proprio Bilancio ad uno stanziamento solo di competenza nella parte corrente alla Missione 20 - programma 3 - titolo 1 – macroaggregato 110, capitolo di spesa 21501 (codice U.1.10.01.06.001 del P.d.c.i.) all'accantonamento al FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI per euro 22.044,91 e la necessità di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 esercizio provvisorio 2024, per riportare lo stesso in equilibrio, così come indicato nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione in oggetto;

Accertato

che con la variazione sopra descritta risultano rispettati i seguenti requisiti:

- di legittimità, in quanto non contrastano con le disposizioni dettate dalle leggi in materia di bilanci degli enti pubblici;
- di congruità, in quanto sono correttamente inseriti nell'ambito dello schema di bilancio;
- di coerenza, in quanto sono compatibili con i programmi ed i progetti stabiliti con il bilancio di previsione;
- di attendibilità, in quanto si basano su elementi certi nel loro verificarsi e con valori certi

Accertato inoltre

che con la variazione di cui sopra risulta rispettato l'equilibrio finanziario del Comune;

Considerato che

la normativa di riferimento e più precisamente l'articolo 193 del TUEL prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, c.6;

Visti

- Il parere del Responsabile dell'Area 2° Economico-Finanziaria Avv. Placido Leone, del 23.02.2024 in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 del T.U.18/08/2000 n.267;

Visto il D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.Lgs.n.118/2011;

Visto il D.Lgs.n.118/2011;

Vista la documentazione fornita dagli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

IL REVISORE UNICO

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della G.M. relativa alla costituzione del FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI per euro 22.044,91 - Esercizio provvisorio 2024 e Variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 862 della legge 145/2018.

Si ricorda che, come per tutti gli accantonamenti della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l'Ente non rispetta le condizioni previste dalla norma. Inoltre è obbligatorio adeguare, nel corso dell'esercizio, il relativo stanziamento del fondo, nel caso in cui con variazioni di bilancio si provveda ad incrementare le previsioni degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi.

IL REVISORE UNICO

Michele Pantano (*)

() Il documento è firmato digitalmente.*